



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANLUCA MUCCIARONE

Seduta del 21/09/2021

Esame del ricorso n. 0675478/2021 del 29/04/2021

proposto da

nei confronti di 7601 - POSTE ITALIANE S.P.A.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANLUCA MUCCIARONE

Seduta del 21/09/2021

FATTO

Respinto il reclamo del 18 novembre 2020, il 29 aprile 2021 la cliente propone ricorso a questo Arbitro, riferendo che è titolare di tre buoni postali fruttiferi emessi il 5 agosto 2002: uno di Euro 250 e due di Euro 500. Espone di averne chiesta la liquidazione nell'ottobre 2019, ricevendo riscontro negativo dall'intermediario, il quale eccepì che il diritto al rimborso s'era prescritto.

La ricorrente lamenta che i buoni non riportano la data di scadenza né la serie cui appartengono. Espone inoltre di non aver ricevuto «idonea informativa» sulle caratteristiche dei titoli da parte dell'intermediario. Non poteva dunque essere a conoscenza del momento a partire dal quale avrebbe potuto far valere il proprio diritto al rimborso.

Domanda quindi la «liquidazione di Euro 1.250,00 oltre alla fruttificazione prevista».

Nelle controdeduzioni del 17 maggio 2021 l'intermediario chiede il rigetto del ricorso, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza dell'ABF sia *ratione temporis*, perché la controversia avrebbe ad oggetto comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009, sia *ratione materiae* perché riguarderebbe prodotti finanziari.



Nel merito rappresenta che i buoni oggetto di questa controversia, appartenenti alla serie AA4, potevano essere liquidati «al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione».

Eccepisce dunque che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 2000, il diritto della ricorrente al rimborso dei titoli si è prescritto il 5 agosto 2019, essendo i buoni scaduti il 5 agosto 2009. Riferisce infatti che «il rimborso dei BFP è stato richiesto successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale, pertanto la liquidazione dei titoli è stata negata nel pieno rispetto della legge».

Afferma poi che i fogli informativi concernenti i buoni in questione sono sempre stati disponibili presso i locali aperti al pubblico di qualunque ufficio dell'intermediario.

La ricorrente ha presentato repliche.

DIRITTO

Non sono da accogliersi le eccezioni d'incompetenza opposte dall'intermediario. Da un lato, infatti, il comportamento della cui legittimità si controverte, *i.e.* la liquidazione dei buoni, è successivo al 1 gennaio 2009 (cfr. ABF, Coordinamento, n. 5676/2013). Dall'altro, non sono prodotti finanziari «i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari» (art. 1, co. 1, lett. *u*, T.U.F.) e tali non sono i buoni postali, non destinati alla negoziazione sui mercati (cfr. ABF, Coordinamento, n. 5676/2013).

Nel merito, la domanda della ricorrente è fondata.

Al tempo della richiesta di liquidazione dei buoni, ottobre 2019, il diritto al rimborso non si era ancora prescritto. La prescrizione non si è compiuta il 5 agosto 2019, come sostenuto dall'intermediario, ma si sarebbe compiuta il 31 dicembre 2019.

Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 aprile 2002 i buoni della serie AA4 «possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione».

Secondo il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, la scadenza dei buoni delle serie in discorso coincide con la fine del settimo anno ~~successivo a quello di emissione, bensì l'anno di emissione (ABF, Coordinamento, n. 8056/2019).~~ ~~successivo a quello di emissione, bensì l'anno di emissione (ABF, Coordinamento, n. 8056/2019).~~ Pertanto, i buoni, emessi il 5 agosto 2002, sono scaduti il 31 dicembre 2009, e non il 5 agosto 2009, come sostenuto dall'intermediario resistente.

Dal 31 dicembre 2019, dunque, non dal 5 agosto 2009, è iniziato a correre il termine di prescrizione decennale previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 2000 (i «diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo»).

La prescrizione si sarebbe compiuta a fine 2019, quindi, e la richiesta di liquidazione dell'ottobre 2019 l'ha interrotta.

L'intermediario deve pertanto rimborsare all'istante i buoni oggetto di questa controversia secondo le relative condizioni contrattuali.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI